



Comune di San Giorgio delle Pertiche

Provincia di Padova

ORDINANZA REGISTRO GENERALE N. 9 DEL 31-03-2020

Oggetto: **Prevenzione e controllo della proliferazione delle zanzare in area privata**

Il Sindaco

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e zanzara comune (*Culex pipiens*);

Considerate le mutate condizioni meteorologiche verificatesi negli ultimi decenni, con l'aumento delle temperature e del grado di umidità le quali favoriscono la diffusione di tali insetti;

Preso atto che, secondo quanto risulta dalla “Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2016 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori 2017” della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria – Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione del Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché della malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);

Preso atto che, a causa dell'espansione dell'epidemia da Zika virus nel continente americano, il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per viaggiatori da e verso paesi quali sono corso epidemie;

Dato atto che il Comune di San Giorgio delle Pertiche sta provvedendo ad incaricare una ditta specializzata ad effettuare le necessarie campagne di disinfezione sul suolo pubblico comunale;

Rilevato che la zanzara tigre depone uova prevalentemente in una molteplicità di contenitori (barattoli, secchi, bidoni, copertoni in disuso, caditoie stagne, ecc.) di piccole dimensioni con presenza di acqua;

Verificata la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

Ritenuto di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

Vista la Circolare del Ministero della Salute “Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia – anno 2018”;

Visto il Piano regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018 della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria – Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della

Regione del Veneto;

Visto il R.D. n. 1265/34 e la legge n. 833/78; Visti gli articolo 50 e 54 del D.Lgs 267/00; Vista la DGRV n.443 del 20.03.12;

Visto il vigente Piano Regionale di controllo delle malattie trasmesse da vettori;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 1° Aprile e il 31 Ottobre:

1. A tutta la cittadinanza di:

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, sacchetti di nylon, ecc.);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua e, ove possibile, lavarli e capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori e contenitori in uso ad orti o pollai);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, ecc.);

2. A tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti nei giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di aprile fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

3. Ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corso d'acqua aree incolte e aree dismesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di ristagni d'acqua;

4. Ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per l'allevamento, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazione periodiche dei focolai larvali;

5. Ai responsabili dei cantieri:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionale;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

6. A coloro che detengono anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte, o in alternativa disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzare,

- dopo averli svuotati da ogni contenuto d'acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adultrice, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

7. A coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida dal mese di aprile al mese di ottobre delle aree interessate dall'attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiati, secchi, bacinelle, ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua occasionali;

I N F O R M A

che, per gli interventi antivirali, è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto. Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare l'acqua presente nei focolai per i quali non è possibile coprire o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis* (in genere, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte).

A V V E R T E

che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e ne sarà data ampia diffusione tramite il sito internet del Comune e con l'affissione negli appositi spazi.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sarà perseguita ai sensi di Legge.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e di seguito riportate:

- art 7 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e pagamento in misura ridotta determinato in € 350,00;

D I S P O N E

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese, il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss6, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle vigenti disposizioni;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione nell'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione;
- che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, asili o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze congiungibili ed urgenti.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese le verifiche dell'esecuzione della presente Ordinanza e gli eventuali accertamenti conseguenti.

A V V E R T E A L T R E S Ì

che avverso al presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

I N F O R M A

che in base al generale principio della responsabilità del custode di beni sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

D I S P O N E

che copia del presente atto venga inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese
- Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 "Euganea"

Dalla Residenza Municipale lì, 31 Marzo 2020

**Il Sindaco
Canella Daniele**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 21
del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii.*